



TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA SEZ. LAVORO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. ZAMPIERI NICOLA
VIA J. DA PONTE N. 33 C/O AVV. VALENTINO BUSNARDI
BASSANO DEL GRAPPA VI

Fax:

Sez/Coll S1 - Tribunale di Bassano del Grappa
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Lavoro
Numero di ruolo generale: 230/2011
Giudice: COLBACCHINI SILVANO
Data prossima udienza: 17/01/2012 Ore: 11:45

Parti nel procedimento

Attore principale TOSIN NUCCIA LUCIA
Avv. ZAMPIERI NICOLA
Convenuto principale MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avv. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FUNZIONARIO DELEGATO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Bassano del Grappa 31/08/2011

IL CANCELLIERE



L'Assistente Giudiziario
Caovaro Alessandra

N.230/2011 R.G.

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25/8/2011

il G.I.

provvedendo sul ricorso ex art. 700 cpc proposto da Tosin Nuccia Lucia nella causa dalla stessa proposta contro il Ministero della Giustizia (R.G. 230/2011),

PREMESSO:

-Con ricorso ex art. 414 cpc Tosin Nuccia Lucia esponeva:

- di avere chiesto ed ottenuto fin dal giugno 2000 il passaggio a *part time* (attualmente di 18 ore settimanali lavorative; 6 ore giornaliere distribuite nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14);
- che il Ministero aveva immotivatamente revocato il *part time* adducendo generiche esigenze di servizio;
- che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con disposizioni di legge, direttive comunitarie e con le stesse circolari emanate dal Ministero della Giustizia e dalla Presidenza del Consiglio.

Chiedeva, pertanto, che il provvedimento con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della Formazione- Dr Calogero Roberto aveva disposto che la Signora Tosin Nuccia cessasse

dal rapporto di lavoro a tempo parziale attualmente in essere con il conseguente ripristino del rapporto a tempo pieno a decorrere dal 1° maggio 2011 venisse dichiarato nullo instando, in via cautelare, per l'immediata sospensione dello stesso.

-Il Ministero della Giustizia si costituiva nel procedimento cautelare rilevandone l'inammissibilità e contestando punto per punto i profili di illegittimità del provvedimento impugnato prospettati dalla Tosin.

OSSERVA:

1. Il ricorso cautelare è ammissibile: la maggiore stabilità del provvedimento ex art. 700 cpc –conseguente alle modifiche entrate in vigore nel 2006- non esclude in alcun modo la possibilità per l'interessato di esigere una pronuncia suscettibile di passare in giudicato, nè la facoltà della parte di richiedere *-ante causam* ovvero in corso di causa- un provvedimento d'urgenza può essere tassativamente vincolata al momento in cui la situazione di urgenza è sorta (escludendo, così, che in corso di causa possa essere chiesta una cautela correlata ad una situazione di urgenza insorta prima dell'instaurazione della causa), atteso che una situazione di urgenza ben può protrarsi nel tempo legittimando per tutto il tempo in cui essa perdura la richiesta della cautela.
2. Con riferimento al caso che qui occupa vanno richiamate le seguenti norme:
 - A) L'art. 1, comma 58, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 stabiliva che: *“la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla*

domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica".

B) L'art. 73 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato l'art. 1, comma 58, della L. n. 662/96, escludendo che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a *part time* consegua automaticamente alla domanda del dipendente (*"la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda"*) e stabilendo che l'amministrazione possa negare *"la trasformazione del rapporto"*, oltre che nei casi di conflitto di interessi, anche nei casi in cui, in precedenza, doveva limitarsi a differire la trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi (con l'importante precisazione che il pregiudizio della pubblica amministrazione non deve più avere il

indiscriminatamente ai dipendenti la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (e facendo carico all'amministrazione di adottare, eventualmente nel termine massimo di sei mesi, i provvedimenti organizzativi che si rendessero necessari), il Legislatore del 2008 e del 2010, a fronte delle carenze e delle criticità manifestatesi in alcuni settori dell'amministrazione, ha ritenuto più confacente al buon andamento della pubblica amministrazione e meno dispendioso (il costo unitario del lavoro a tempo parziale è, per lo Stato, mediamente maggiore di quello a tempo pieno –quanto meno per effetto della progressività dell'imposta sul reddito-) regolare più restrittivamente l'accesso al *part time* e consentire all'amministrazione di valutare nuovamente i provvedimenti di trasformazione adottati nel vigore dell'originario art. 1, comma 58, L. 23 dicembre 1996 n. 662.

4. Come già osservato, l'art. 1, comma 58, L. 23 dicembre 1996 n. 662, nella sua originaria formulazione, riconosceva al dipendente un vero e proprio diritto potestativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Esso inoltre non richiedeva che il dipendente esponesse nella relativa domanda le motivazioni della scelta. A rigore, neppure la disciplina attualmente vigente richiede l'allegazione delle motivazioni in quanto, se l'andamento della pubblica amministrazione non subisce alcun pregiudizio, non vi è alcun motivo per negare al dipendente la trasformazione (fonte di risparmio di spesa) quali che siano le ragioni della scelta. (Ovviamente, tali ragioni assumeranno decisiva rilevanza nel caso

in cui, vuoi per la carenza di organico o di determinate figure professionali, vuoi per il numero di richieste presentate, si debba procedere ad una valutazione comparativa dell'interesse dell'amministrazione e dei dipendenti che hanno richiesto la trasformazione.)

5. La nuova valutazione cui fa riferimento l'art. 16 L. n. 133 del 4 novembre 2010 non può che avvenire alla stregua della disciplina introdotta dall'art. 73 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133. Dal momento, poi, che l'iniziativa della revisione deve partire dalla pubblica amministrazione è giocoforza che sia quest'ultima a dover dimostrare, con adeguate argomentazioni, l'esistenza di quel pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa che consiglia il ripristino del rapporto a tempo pieno. Solo dopo la dimostrazione di tale pregiudizio possono assumere rilievo le ragioni del dipendente alla conservazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
6. Nel caso che qui occupa appare, *prima facie*, indimostrata la sussistenza del pregiudizio. La nota 10 marzo 2011 del giudice di pace di Bassano del Grappa, richiamata nel provvedimento impugnato, allude all'eventualità che *"nel giro di un paio d'anni e forse anche prima, la pianta organica amministrativa effettiva potrebbe restringersi, nella migliore delle ipotesi, due sole unità..."*. Trattasi ad evidenza di pregiudizio futuro e del tutto ipotetico (anche alla luce della revisione delle circoscrizioni giudiziarie attualmente in discussione) e che, con riferimento all'attualità,

confligge con la constatazione che la Tosin dal lontano 2006 non lavora presso il giudice di pace ma risulta applicata ininterrottamente presso il tribunale di Bassano del Grappa. Se l'obiettivo perseguito dall'art. 16 L. n. 183 del 4 novembre 2010 è un risparmio di spesa è del tutto evidente che trasformare il rapporto di lavoro della Tosin da tempo parziale a tempo pieno senza che il mantenimento del tempo parziale costituisca, ora, un pregiudizio per la funzionalità dell'amministrazione, comporta un aggravio e non un risparmio di spesa.

7. Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, a prescindere dalle ragioni che inducono la ricorrente a preferire attualmente il rapporto di lavoro *part time*, costituisce un evento suscettibile di incidere profondamente sull'organizzazione di vita della dipendente e della sua famiglia tenuto anche conto che la stessa da oltre dieci anni svolge il proprio lavoro a tempo parziale e che il ripristino del tempo pieno comporterebbe un raddoppio delle ore (e delle giornate) di lavoro.
8. Sussistono pertanto i presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) per accogliere la domanda cautelare della ricorrente.

PQM

SOSPENDE l'efficacia del provvedimento 23 marzo 2011 con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della Formazione- Dr Calogero Roberto ha disposto che la dipendente Tosin Nuccia cessi dal rapporto di lavoro a tempo parziale attualmente in essere

con il conseguente ripristino del rapporto a tempo pieno a decorrere dal 1° maggio 2011.

Condanna il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Bassano del Grappa 31 agosto 2011

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Montanaro



Il giudice
Silvano Colbachini

Depositato in Cancelleria
31 AGO 2011



Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Montanaro